

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

- a. *In tutta l'ordinanza l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DATEC».*
- b. *In tutta l'ordinanza l'espressione «montatore elettricista con attestato federale di capacità» è sostituita con «installatore elettricista AFC».*

Art. 7 Autorizzazione per le persone fisiche

Le persone fisiche che eseguono sotto propria responsabilità lavori d'installazione ottengono l'autorizzazione generale d'installazione, a condizione che:

- a. siano del mestiere;
- b. si impegnino a portare a termine la formazione continua necessaria ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale; e
- c. offrano la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 8 Persone del mestiere nel settore dell'installazione

¹ Persona del mestiere è chi ha superato l'esame nelle materie professionali dell'esame superiore (esame di maestria) nella professione di installatore elettricista (persona del mestiere).

² È inoltre persona del mestiere anche chi può certificare di avere svolto un'attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente nel settore dell'installazione per un periodo di tre anni, ha superato un esame pratico e:

- a. possiede un attestato federale di capacità nella professione di «installatore elettricista AFC» e un diploma di una scuola universitaria professionale SUP in tecnica energetica / elettrotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o un diploma di una scuola specializzata superiore SSS oppure un diploma equivalente;
- b. possiede un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o ha conseguito la maturità e possiede un diploma SUP (Bachelor o Master of science SUP) in tecnica energetica / elettrotecnica o un diploma SSS oppure un diploma equivalente; o
- c. possiede un diploma federale (esame professionale federale superiore, EPS) in una professione affine a quella di installatore elettricista.

³ Il DATEC stabilisce i particolari dell'esame pratico. In base alla formazione precedente possono essere definite diverse materie d'esame; i settori delle norme, delle tecniche di misurazione e dei controlli degli impianti devono essere esaminati in ogni caso.

⁴ L'Ispettorato decide circa l'equivalenza di una formazione estera e riguardo alle professioni affini a quelle di installatore elettricista AFC.

Art. 9 Autorizzazione per le imprese

¹ Ottengono l'autorizzazione generale d'installazione le imprese che:

- a. occupano una persona del mestiere, integrata nell'impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (responsabile tecnico);
- b. si impegnano a far sì che le persone del mestiere portino a termine le formazioni continue necessarie ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale; e
- c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

² Le succursali delle imprese di cui al capoverso 1 non necessitano di una propria autorizzazione generale d'installazione. Come le imprese stesse, devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1.

³ Se un'impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, l'autorizzazione generale d'installazione è accordata solo se:

- a. il suo tasso di occupazione è di almeno il 40 per cento;
- b. l'onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione; e
- c. il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due imprese.

Art. 10 Organizzazione dell'impresa

¹ Le imprese devono occupare a tempo pieno almeno un responsabile tecnico ogni 20 persone occupate nell'installazione.

² Nelle imprese che occupano più di 20 persone nell'installazione, ad ogni responsabile tecnico occupato a tempo pieno possono essere sottoposte al massimo tre persone autorizzate al controllo secondo l'articolo 27 capoverso 4, ciascuna delle quali a sua volta può sorvegliare al massimo 10 persone.

³ Le succursali devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 come le imprese. Possono organizzarsi conformemente al capoverso 2.

Art. 10a Esecuzione di lavori d'installazione da parte di personale dell'impresa stessa

¹ Le imprese possono affidare l'esecuzione di lavori d'installazione solamente a dipendenti che:

- a. possiedono un attestato federale di capacità nella professione di «installatore elettricista AFC» o un diploma equivalente; o
- b. possiedono un attestato federale di capacità nella professione di «eletttricista di montaggio AFC» o un diploma equivalente.

² Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 lettera a possono effettuare la prima messa in servizio di impianti elettrici.

³ Le persone secondo il capoverso 1 lettera b a possono effettuare la prima messa in servizio solamente degli impianti elettrici che rientrano nella loro formazione. Possono effettuare la prima messa in servizio di altri impianti elettrici solamente sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1 lettera a.

⁴ Persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 possono effettuare la prima messa in servizio di impianti elettrici solamente sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1.

⁵ Gli apprendisti e gli ausiliari possono eseguire lavori d'installazione solo sotto la direzione e la sorveglianza di persone competenti o di persone secondo il capoverso 1.

⁶ Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 possono sorvegliare al massimo cinque apprendisti o ausiliari.

⁷ Le persone del mestiere e le persone autorizzate al controllo secondo l'articolo 10 capoverso 2 vigilano affinché i lavori d'installazione siano controllati conformemente all'articolo 24.

⁸ L'Ispettorato decide circa l'equivalenza dei diplomi.

Art. 10b Affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole

¹ Le imprese titolari di un'autorizzazione d'installazione secondo l'articolo 9 possono affidare l'esecuzione di lavori d'installazione

- a. ad altre aziende se queste ultime soddisfano i criteri di cui all'articolo 9;
- b. a persone singole, se per l'esecuzione dei lavori di installazione vengono integrate nell'impresa secondo le prescrizioni degli articoli 10 e 10a.

² a responsabilità per i lavori d'installazione eseguiti da imprese o persone ai sensi del capoverso 1 e l'esecuzione del controllo finale secondo l'articolo 24 capoverso 2 restano in ogni caso di competenza dell'impresa che ha affidato i lavori.

³ Le persone del mestiere e le persone autorizzate al controllo secondo l'articolo 10 capoverso 2 dell'impresa che ha affidato i lavori fanno in modo che i lavori di installazione eseguiti dalle imprese o dalle persone di cui al capoverso 1 siano controllati regolarmente.

Art. 11 *cpv. 1*

¹ Se un'impresa non occupa temporaneamente una persona del mestiere, l'Ispettorato può rilasciare un'autorizzazione sostitutiva se l'impresa occupa almeno una persona autorizzata al controllo o una persona che soddisfi le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per lavori a impianti propri dell'impresa (art. 13). Tale persona deve essere menzionata nell'autorizzazione sostitutiva.

Art. 12 *cpv. 1 lett. a e cpv. 2*

¹ L'Ispettorato può rilasciare autorizzazioni d'installazione limitate:

- a. per lavori a impianti propri dell'impresa (art. 13);

² Un'impresa può essere contemporaneamente titolare di diverse autorizzazioni limitate secondo il capoverso 1 lettere b e c, se le persone menzionate in tali autorizzazioni non coincidono.

Art. 13 Autorizzazione per lavori a impianti propri dell'impresa

¹ L'autorizzazione per lavori a impianti propri dell'impresa viene rilasciata alle imprese che impiegano, per l'esecuzione di tali lavori, propri dipendenti (eletttricisti di fabbrica) i quali:

- a. possiedono un attestato federale di capacità nella professione di «installatore elettricista AFC» e possono inoltre certificare lo svolgimento di un'attività pratica nel settore dell'installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere;
- b. possiedono un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente e possono inoltre certificare lo svolgimento di un'attività pratica nel settore dell'installazione elettrica per un periodo di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; o
- c. hanno superato un esame organizzato dall'Ispettorato.

² L'Ispettorato decide in merito alle professioni affini a quelle di installatore elettricista AFC e all'equivalenza del diploma secondo il capoverso 1 lettera b.

³ L'autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri dell'impresa:

- a. lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni;
- b. modifica dell'impianto a valle del ruttore di sovrintensità di un consumatore o di un'utenza;

- c. lavori d'installazione a valle del distributore principale nel caso di impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo.

⁴ Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché

- a. la formazione dei dipendenti dell'impresa menzionati nell'autorizzazione corrisponda allo stato attuale della tecnica;
- b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e
- c. un servizio d'ispezione accreditato segua i lavori dal punto di vista tecnico.

Art. 14 Autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali

¹ Un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze particolari (in particolare impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici e battelli) è concessa a un'impresa che affida l'esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali:

- a. adempiono le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per lavori su impianti propri dell'impresa (art. 13 cpv. 1) e possono dimostrare di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell'Ispettorato, tre anni di attività pratica su queste installazioni; o
- b. possono dimostrare di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell'Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali installazioni e hanno superato essi stessi questo esame.

² L'autorizzazione dà il diritto di eseguire i lavori d'installazione in essa menzionati.

³ I dipendenti dell'impresa non menzionati nell'autorizzazione possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione degli elementi elettrici di un impianto se hanno seguito un corso riconosciuto dall'Ispettorato per simili lavori su relativi impianti, comprendente almeno 40 lezioni di elettrotecnica, nell'impresa o presso un centro di formazione riconosciuto.

⁴ Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché

- a. la formazione dei dipendenti dell'impresa menzionati nell'autorizzazione corrisponda allo stato attuale della tecnica;
- b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e
- c. un servizio d'ispezione accreditato segua i lavori dal punto di vista tecnico.

Art. 15 Autorizzazione di raccordo

¹ L'autorizzazione è concessa a un'impresa che affida l'esecuzione dei lavori esclusivamente a propri dipendenti, i quali

- a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per lavori su impianti propri dell'impresa (art. 13 cpv. 1); o
- b. hanno superato un esame organizzato dall'Ispettorato.

² L'autorizzazione concede il diritto di raccordare e sostituire i materiali elettrici allacciati stabilmente o da allacciare stabilmente in essa menzionati.

³ Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché

- a. la formazione dei dipendenti dell'impresa menzionati nell'autorizzazione corrisponda allo stato attuale della tecnica;
- b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e
- c. un servizio d'ispezione accreditato segua i lavori dal punto di vista tecnico.

Art. 16 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a

¹ Non hanno bisogno di un'autorizzazione d'installazione le persone del mestiere secondo l'articolo 8, le persone autorizzate al controllo secondo l'articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi.

² Non è inoltre necessaria un'autorizzazione d'installazione per:

- a. l'installazione di singole prese di corrente e interruttori in impianti esistenti situati in locali abitati personalmente e nei locali annessi, in circuiti monofase per lampade e prese di corrente preceduti da ruttori di sovrintensità, e protetti da ruttore differenziale con un'intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA;

Art. 17 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ L'autorizzazione generale d'installazione per le imprese indica:

- b. il responsabile tecnico e il suo grado di occupazione e le persone autorizzate al controllo secondo l'articolo 10 capoverso 2; e

² Le autorizzazioni d'installazione limitate indicano:

- a. il titolare dell'autorizzazione;
- b. la persona che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio dell'autorizzazione;
- c. il tipo e l'estensione dei lavori d'installazione autorizzati ed eventualmente i materiali e gli impianti per i quali l'autorizzazione è valida; e
- d. il servizio d'ispezione accreditato che assicura l'assistenza tecnica professionale e che funge da organo di controllo secondo il numero 1.1.8 e il numero 1.2.4 dell'allegato.

Art. 19 *cpv. 3*

³ L'Ispettorato, di regola, rende pubblica la revoca di un'autorizzazione d'installazione.

Art. 21 *cpv. 1*

¹ L'Ispettorato organizza gli esami necessari per ottenere le autorizzazioni limitate d'installazione (art. 13 *cpv. 1* lett. c, 14 *cpv. 1* e 15 *cpv. 1* lett. b).

Art. 23 Obbligo di notificazione in caso di autorizzazione generale d'installazione

¹ I titolari di un'autorizzazione generale d'installazione e i titolari di un'autorizzazione sostitutiva devono annunciare al gestore della rete che alimenta l'impianto, mediante notificazione, tutti i lavori effettuati sull'impianto, prima della loro esecuzione.

² Non deve essere effettuata alcuna notificazione se

- a. i lavori d'installazione durano meno di 4 ore (piccole installazioni); e
- b. i lavori comportano una variazione della potenza complessivamente inferiore a 3,6 kVA.

Art. 24 Prima verifica durante i lavori di costruzione e controllo finale interno all'impresa

¹ Durante i lavori di costruzione, prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di parti di esso, deve essere effettuata una prima verifica. Questa prima verifica deve essere protocollata.

² Prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo finale. Il controllo finale è effettuato:

- a. da una persona del mestiere secondo l'articolo 8 o da una persona autorizzata al controllo secondo l'articolo 27; oppure
- b. nel caso di un impianto elettrico alla cui realizzazione hanno collaborato diverse imprese, ognuna con un responsabile tecnico: dalla persona designata come responsabile di tutto l'impianto dal proprietario dello stesso.

³ Per consegna si intende il momento a partire dal quale l'impianto stesso o sue parti sono utilizzati in maniera conforme alla destinazione.

⁴ Le persone che effettuano il controllo finale devono indicare i risultati di questo controllo in un rapporto di sicurezza (art. 37).

⁵ Il rapporto di sicurezza è consegnato al proprietario dell'impianto dal titolare dell'autorizzazione generale d'installazione o dell'autorizzazione sostitutiva. Per i lavori secondo l'articolo 23 capoverso 2 è sufficiente il protocollo della prima verifica, nella misura in cui questi lavori comportino una modifica dell'impianto esistente.

⁶ Dopo il controllo finale, il proprietario notifica al gestore della rete la conclusione dei lavori d'installazione consegnandogli il rapporto di sicurezza.

Art. 25 Obbligo di notificazione in caso di autorizzazioni d'installazione limitate

¹ I lavori d'installazione eseguiti nell'ambito di un'autorizzazione d'installazione limitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete che alimenta l'impianto. Sono esclusi i lavori secondo l'articolo 23 capoverso 2.

² Le persone menzionate nell'autorizzazione limitata effettuano una prima verifica o una verifica della riparazione e allestiscono un protocollo. Lo firmano e lo conservano, all'attenzione degli organi di controllo. Il DATEC definisce i requisiti della prima verifica e della verifica della riparazione.

³ Le persone di cui al capoverso 2 allestiscono un elenco dei lavori eseguiti.

⁴ Per gli impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spettacolo (art. 13 *cpv. 3* lett. c), raccordati in modo stabile, prima della messa in servizio il titolare dell'autorizzazione d'installazione deve allestire un rapporto di sicurezza. Per gli impianti temporanei raccordati ad innesti, la prova della sicurezza può essere fornita anche con una dichiarazione di conformità del produttore ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 9 aprile 1997¹ sui prodotti elettrici a bassa tensione.

⁵ Il titolare di un'autorizzazione d'installazione limitata consegna al proprietario dell'impianto, per i lavori secondo il capoverso 1, o il protocollo della prima verifica nella misura in cui questi lavori comportino una modifica dell'impianto esistente, o il protocollo della verifica della riparazione.

Art. 27 Autorizzazione di controllo

¹ L'autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti se:

- a. è del mestiere (art. 8) o ha superato l'esame professionale di consulente in sicurezza elettrica o elettricista capo progetto;
- b. si impegna a portare a termine la formazione continua necessaria ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale;
- c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate;
- d. dispone di apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati.

² L'autorizzazione di controllo è accordata a un'impresa se:

- a. impiega per i controlli una persona che dispone di un'autorizzazione ai sensi del capoverso 1 (persona autorizzata al controllo);
- b. provvede affinché la persona autorizzata al controllo porti a termine la formazione continua necessaria ad applicare lo stato della tecnica di volta in volta più attuale;
- c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate e accessibili al personale incaricato del controllo;

¹ RS 734.26

d. gli apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati sono a disposizione.

³ L'autorizzazione è illimitata e non è trasferibile. È valida in tutta la Svizzera.

⁴ Nell'autorizzazione sono menzionate le persone autorizzate a eseguire il controllo degli impianti.

Art. 28 *cpv. 4*

⁴ Di regola, l'Ispettorato rende pubblica la revoca di un'autorizzazione di controllo.

Art. 32 *cpv. 3*

³ I proprietari di impianti ai sensi del capoverso 2 annunciano all'Ispettorato i mandati che hanno conferito.

Art. 33 Compiti dei gestori di rete

¹ I gestori di rete si procurano i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3.

² Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e ordinano, se del caso, le misure necessarie per eliminare le lacune.

³ Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente.

⁴ Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica:

- a. il luogo e il proprietario dell'impianto;
- b. la periodicità dei controlli;
- c. ogni controllo (tipo, data, personale incaricato del controllo, risultato);
- d. le eventuali prescrizioni conformemente all'articolo 38;
- e. il nome dell'installatore e dell'organo di controllo indipendente o del servizio d'ispezione accreditato;
- f. eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione dei difetti.

⁵ Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono in modo grave ai loro obblighi ovvero che vengono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti.

Art. 34 *cpv. 2 e cpv. 3^{bis}*

² Controlla gli impianti elettrici che non sono stati controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d'ispezione accreditato.

^{3bis} Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l'incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza ricevuti.

Art. 35 *cpv. 3*

³ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto per la produzione in proprio raccordato a una rete di distribuzione a bassa tensione o un impianto con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all'allegato fa eseguire un collaudo entro sei mesi da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete e, per gli impianti di cui all'articolo 32 capoverso 2, all'Ispettorato.

Art. 36 Rapporti periodici

¹ I gestori di rete, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, invitano per scritto i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo.

² L'Ispettorato, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, invita per scritto i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti per la produzione in proprio secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza.

³ Il termine per la presentazione del rapporto di sicurezza può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici.

⁴ I titolari di autorizzazioni per lavori su impianti propri dell'impresa secondo l'articolo 13, almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo, e i titolari di autorizzazioni limitate secondo gli articoli 14 e 15, prima della scadenza di ogni periodo di controllo, sono invitati per scritto dall'Ispettorato a presentare l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti.

⁵ La periodicità dei controlli per i diversi impianti elettrici è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici.

Art. 37 *cpv. 1 lett. b e cpv. 2*

¹ Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- b. descrizione dell'impianto inclusi l'anno di realizzazione e le sue eventuali particolarità;

² Il rapporto di sicurezza è firmato dalle persone che hanno eseguito il controllo e da una delle persone menzionate nell'autorizzazione d'installazione.

Art. 40 *cpv. 4 e cpv. 5*

⁴ L'Ispettorato fissa un ulteriore termine per l'eliminazione dei difetti. Se tale termine trascorre senza che i difetti siano stati eliminati, l'Ispettorato può ordinare a terzi di eliminare i difetti a spese del proprietario dell'impianto o interrompere o far interrompere l'erogazione di energia elettrica alle parti d'impianto interessate, nella misura in cui esse non servano a garantire il fabbisogno immediato d'emergenza.

⁵ Può informare altri organi interessati, in particolare i vigili del fuoco cantonali o l'assicurazione immobiliare cantonale, sui difetti degli impianti e sul rifiuto del proprietario dell'impianto di eliminarli.

Art. 42 Disposizioni penali

È punito secondo l'articolo 55 numero 3 LIE chiunque:

- a. esegue lavori d'installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6).
- b. esegue controlli senza la necessaria autorizzazione (art. 26 cpv. 2);
- c. contravviene agli obblighi connessi con l'autorizzazione, in particolare:
 1. contravviene alle disposizioni concernenti l'organizzazione dell'impresa (art. 10 e 10a);
 2. non rispetta le disposizioni concernenti l'affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole (art. 10b);
 3. notifica o conclude con un rapporto di sicurezza il lavoro eseguito da persone che non sono state integrate nell'impresa ai sensi degli articoli 10 e 10a o da persone di altre aziende;
 4. non allestisce o non allestisce entro il termine previsto il rapporto di sicurezza;
 5. non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli;
 6. viola il principio dell'indipendenza dei controlli (art. 31); o
 7. consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi (art. 3).

Art. 44a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

¹ Gli attestati di competenza o di autorizzazione al controllo rilasciati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... rimangono validi.

² Le imprese che hanno ricevuto un'autorizzazione d'installazione prima dell'entrata in vigore della modifica del ... devono adeguare l'organizzazione dell'impresa alle esigenze di cui all'articolo 9 entro tre anni dall'entrata in vigore di tale modifica.

¹⁰ Le persone in possesso di un attestato federale di capacità nella professione di «elettricista di montaggio AFC» o di un diploma equivalente, che hanno iniziato la loro formazione professionale di base prima del 2015, possono mettere in servizio impianti ai sensi dell'articolo 10a capoverso 2 solamente se certificano lo svolgimento di un'attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente per un periodo di un anno e dispongono di una formazione supplementare definita dall'USIE che li autorizza a eseguire la prima verifica.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: ...
il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

Controlli periodici

1. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un servizio d'ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2)
 - 1.1. Sottostanno a un controllo annuale:
 - 1.1.1. gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale;
 - 1.1.2. gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari;
 - 1.1.3. gli impianti elettrici dei depositi di carburanti;
 - 1.1.4. gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), esclusi i distributori di benzina e le officine per la riparazione di veicoli;
 - 1.1.5. gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 2,
 - 1.1.6. gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico;
 - 1.1.7. gli impianti elettrici nelle miniere;
 - 1.1.8. gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati da titolari di un'autorizzazione per lavori su impianti propri dell'impresa (art. 13).
 - 1.2. Sottostanno a un controllo ogni cinque anni:
 - 1.2.1. gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che risultano critici in relazione alla sicurezza della circolazione e dell'esercizio;
 - 1.2.2. gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.1,
 - 1.2.3. gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l'esercizio, che sono raccordati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse, in particolare impianti di gallerie, officine e impianti di lavaggio;
 - 1.2.4. gli impianti elettrici costruiti, modificati o riparati dal titolare di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15.
 - 1.2.5. gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 1.
 - 1.3. Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
 - 1.3.1. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile con impianti di produzione in proprio o protette contro le influenze del NEMP (Nuclear Electromagnetical Pulse);
 - 1.3.2. gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci;
 - 1.3.3. gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come i filtri, i laboratori di prova e i generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari;
 - 1.3.4. gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a concessione non specifici della ferrovia ma necessari per l'esercizio, che sono raccordati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stesse e che non sono controllati secondo il numero 1.2.3.
2. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di controllo indipendente dal realizzatore dell'impianto:
 - 2.1. Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e mercati.
 - 2.2. Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi della SUVA, esclusi quelli nei garage e garage sotterranei negli edifici abitativi.
 - 2.3. Sottostanno al controllo ogni cinque anni:
 - 2.3.1. gli impianti elettrici nei palchi dei teatri,
 - 2.3.2. gli impianti elettrici nei locali in cui sono sottoposti all'azione di agenti corrosivi;
 - 2.3.3. gli impianti elettrici nei distributori di benzina e nelle officine per la riparazione di veicoli,
 - 2.3.4. gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne;
 - 2.3.5. gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale;
 - 2.3.6. gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.;
 - 2.3.7. gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte persone, quali grandi magazzini, teatri, cinema, padiglioni espositivi, sale da ballo, alberghi e ostelli, pensioni, case vacanza, case per anziani e case di cura, istituti per bambini, ospedali, caserme;
 - 2.3.8. gli impianti elettrici in piccoli esercizi di ristorazione come bar, caffè, take away e simili,
 - 2.3.9. gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni.
 - 2.4. Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
 - 2.4.1. gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali,
 - 2.4.2. gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 0,
 - 2.4.3. gli impianti elettrici nei locali con pericolo d'incendio, adibiti ad attività artigianali;
 - 2.4.4. gli impianti elettrici nelle officine artigianali,
 - 2.4.5. gli impianti elettrici nei locali adibiti alla vendita che non sottostanno ai controlli di cui al numero 2.3.7 né a quelli di cui al numero 2.3.8,
 - 2.4.6. gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici;
 - 2.4.7. gli impianti elettrici nelle chiese;
 - 2.4.8. gli impianti elettrici negli arsenali;
 - 2.4.9. gli impianti elettrici nelle aziende agricole;
 - 2.4.10. gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.3.1,
 - 2.4.11. gli impianti elettrici sulle imbarcazioni da diporto,

2.4.12. gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c, senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione.

2.4.13. gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che non sono controllati secondo il numero 1.2.1.

2.5. Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.

3. Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di dieci o 20 anni devono inoltre essere controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall'ultimo controllo.
4. Gli impianti di produzione in proprio con o senza un collegamento ad una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali l'impianto è collegato.

